



Emittente: Direzione – Segreteria generale
Oggetto: Comunicazioni Associazioni e Onlus: Obbligo di pubblicazione degli importi dei contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione (Legge 124/2017).
Destinatari: Sezioni e Raggruppamenti Regionali
Data: Milano, 29 giugno 2020
Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore

Si rammenta che la Legge 4 agosto 2017, n. 124, ha disposto l'obbligo di pubblicazione di dati economico-finanziari per alcuni soggetti, tra le quali associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire nell'esercizio precedente.

CHI DEVE ASSolverE L'OBBLIGO E QUANDO

Il termine di pubblicazione è fissato nel 30 giugno di ciascun anno.

Pertanto, entro il 30 giugno 2020, anche le Sezioni ed i Gruppi regionali e provinciali, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito o portale digitale, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici.

COSA SI INTENDE PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

- amministrazioni dello Stato, ivi compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali – quindi anche la Sede centrale del CAI -, regionali e locali;
- amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ed Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

nonché:

- società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni - ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
- società da loro partecipate - e con società in partecipazione pubblica - ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.

COSA PUBBLICARE E PER QUALI SOMME

La norma in esame è applicabile ai casi nei quali le somme erogate dalla P.A. abbiano natura di:

- sovvenzioni, contributi (ad esclusione del 5xMille);



Emittente: Direzione – Segreteria generale
Oggetto: Comunicazioni Associazioni e Onlus: Obbligo di pubblicazione degli importi dei contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione (Legge 124/2017).
Destinatari: Sezioni e Raggruppamenti Regionali
Data: Milano, 29 giugno 2020
Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore

- incarichi retribuiti, corrispettivi (cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto, come avviene nei rapporti contrattuali);
- risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile o dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di affissione per le manifestazioni concessa dai Comuni patrocinatori).

La pubblicazione è riferita al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Conseguentemente, l'obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore ad € 10.000,00, e dovranno, quindi, essere pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche se il valore della singola erogazione è inferiore ad € 10.000,00.

La quantificazione del vantaggio economico assegnato, dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il beneficio in questione.

Per quanto attiene all'arco temporale di riferimento ed ai criteri di contabilizzazione da seguire, occorre utilizzare il criterio contabile di cassa; andranno, quindi, pubblicate le somme effettivamente ricevute nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

ELEMENTI DELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- b) denominazione del soggetto erogante;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

DOVE PUBBLICARE LE INFORMAZIONI

Tali elementi informativi devono essere pubblicati sui propri siti internet o sui portali digitali: in mancanza del sito internet, è possibile la pubblicazione anche attraverso la propria pagina Facebook.



Emittente: Direzione – Segreteria generale
Oggetto: Comunicazioni Associazioni e Onlus: Obbligo di pubblicazione degli importi dei contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione (Legge 124/2017).
Destinatari: Sezioni e Raggruppamenti Regionali
Data: Milano, 29 giugno 2020
Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore

SANZIONI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha chiarito, inoltre, che in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza, l'ambito di applicazione della sanzione, consistente nell'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, non è applicabile alle Associazioni, Fondazioni e ONLUS. Si precisa che le disposizioni in oggetto pongono a carico dei soggetti percettori un obbligo di informazione, che va distinto dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, ai quali gli stessi sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione che ha attribuito l'ausilio finanziario o strumentale.

Si precisa, tuttavia, che a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui sopra comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Potranno essere richiesti ulteriori informazioni o chiarimenti all'indirizzo di posta elettronica direzione@cai.it.

Con l'occasione si porgono i più cordiali saluti.

Milano, 29 giugno 2020

Il Direttore

Dott.ssa Andreina Maggiore